

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064

Prodotto: Scudo Speciale Albergo

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Scudo Speciale Albergo è dedicata all'impresa alberghiera ed offre diverse coperture, combinabili tra loro, a protezione dei danni subiti da fabbricati, macchinari e merci a seguito di Incendio, Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e Furto. Inoltre, prevede la copertura: Tutela del cliente emessa esclusivamente in abbinamento ad una delle coperture principali. La copertura Assistenza è sempre prevista



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura la tua attività alberghiera e puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, una o più delle sezioni di seguito indicate:

✓ **Incendio e rischi complementari:** offre copertura per i danni materiali direttamente causati, derivanti da incendio; fulmine; esplosione, scoppio; danni da acqua; eventi atmosferici; fenomeni elettrici ed altro, subiti dal:

- **Fabbricato:** costruzione destinata all'attività assicurata, compresa l'eventuale abitazione annessa di tua proprietà;
- **Contenuto:** attrezzature, arredamenti e merci.

Puoi assicurare Fabbricato, Contenuto o entrambi.

Inoltre offre copertura per i danni indiretti quali: rimborso canone di locazione temporanea; indennità aggiuntiva; onorari per consulenti, periti, tecnici; perdita di pigioni; ricostruzione cose particolari; rimozione, deposito, ricollocamento; demolizione, sgombero e trasporto nonché i danni subiti dagli effetti personali dei clienti.

La copertura è estesa alla responsabilità civile per danni a terzi derivanti da rischio locativo, ricorso terzi, responsabilità civile.

✓ **Responsabilità civile:**

- **Verso terzi:** tiene indenne l'Assicurato dalle somme che sarebbe tenuto a pagare per danni involontari cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti accidentali nello svolgimento dell'attività alberghiera e servizi connessi. La garanzia comprende anche i rischi: proprietà di immobili, strutture ed impianti; attività complementare di ristorazione, meeting e conferenze; somministrazione/vendita di prodotti. Sono inoltre presenti estensioni di garanzia tra cui: spargimento acqua e rigurgito di fogna, interruzioni o sospensioni di attività.
- **Verso prestatori di lavoro:** copre gli infortuni sul lavoro subiti dagli stessi (escluse le malattie professionali), morte e lesioni personali da infortunio e ricomprende le azioni di rivalsa degli enti previdenziali (INPS - INAIL).
- **Difesa penale** (valida per le garanzie RCT e RCO): copre le spese in sede di procedimento penale nei limiti di legge.

✓ **Furto e garanzie accessorie:** copre il Contenuto posto nei locali dell'albergo, compresi guasti/atti vandalici dei ladri, rapina ed estorsione, furto dei dipendenti fuori dall'orario di lavoro, furto e rapina di denaro e titoli di credito durante il loro trasporto.

✓ **Tutela del cliente:** copre i danni materiali e diretti causati agli effetti personali, ai bagagli ed ai documenti compresi denaro, titoli di credito e preziosi derivanti da furto, rapina, scippo, atti vandalici, furto all'interno dell'autoveicolo del cliente; infortuni del cliente; interruzione del soggiorno; responsabilità civile del cliente.

✓ **Assistenza:** per interventi di emergenza che richiedono l'invio di tecnici specializzati; la gestione è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A.

Sono previste norme speciali per gli alberghi "stagionali" o in caso di chiusure temporanee che comportano la sospensione dell'attività.

Per ciascuna sezione, l'Impresa indennizza i danni fino all'importo massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. massimale/limite di indennizzo).

Le sezioni/coperture sopra descritte possono essere acquistate secondo diverse combinazioni, quelle effettivamente acquistate sono indicate nel modulo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

X **Incendio:** immobili in cattivo stato di manutenzione; costruiti con utilizzo di materiale combustibile in ambienti diversi da solai, strutture portanti del tetto, rivestimenti e coibentazioni; con pareti esterne e/o copertura del tetto costruite con materiali combustibili per oltre i 2/10 delle rispettive superfici.

X **Responsabilità civile:**

Verso terzi: danni subiti dai seguenti soggetti che non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli, nonché ogni altro parente od affine convivente, anche se dipendenti o collaboratori;
- i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovano con questi nei rapporti al punto precedente se l'assicurato è una società;
- prestatori di lavoro e dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dal rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno per la partecipazione manuale all'attività assicurata.

Verso prestatori di lavoro: danni subiti dai prestatori di lavoro, in caso di omessa dichiarazione all'INAIL derivante da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

X **Furto:** danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive dei locali assicurati non siano conformi (costruzione in muratura e pareti perimetrali in specifici materiali).

X **Tutela del Cliente:** danni subiti da soggetti non considerati terzi come: i componenti del nucleo familiare del cliente, affini e conviventi; l'Albergatore, i suoi familiari e dipendenti.



Ci sono limiti di copertura?

! **Incendio:** sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare ed insurrezione, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni nucleari; causati da dolo dell'Assicurato; derivanti da eventi atmosferici e naturali; furto e smarrimento delle cose assicurate; indiretti.

! **Responsabilità civile:** sono esclusi i danni derivanti da furto e alle cose in consegna o custodite dall'Assicurato, incendio di cose altrui detenute dall'Assicurato; inquinamento; cure mediche e termali, trattamenti clinici effettuati nella struttura alberghiera; amianto; lavori di manutenzione straordinaria; provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato; a cose trasportate durante il loro carico/scarico; a cose sulle quali si eseguono lavori e su cui sono installate insegne, cartelloni; per maggiori oneri derivanti dall'obbligo solidale dell'Assicurato in quanto condomino; terrorismo.

! **Furto:** sono esclusi i danni: per incendi, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, eventi naturali; guerre, sommosse, eventi sociopolitici; agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, da persone di cui esso debba rispondere, che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate, da incaricati della sorveglianza, da parenti o affini dell'Assicurato; a preziosi e valori presenti nell'albergo avvenuti dopo la chiusura stagionale.

! **Tutela del cliente:** danni subiti per fatti dolosi compiuti dal titolare, dipendenti o clienti; alle cose di proprietà dell'albergatore; provocati dal cliente in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti, durante la partecipazione a gare/ prove sportive.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per le sezioni Incendio e Furto la copertura è valida per le strutture alberghiere situate in Italia.
- ✓ Per la sezione Responsabilità civile la copertura è valida per danni verificatisi nel territorio dell'Unione Europea.
- ✓ Per la sezione Tutela del cliente la garanzia Responsabilità civile del cliente è valida in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nonché le escursioni entro il territorio dell'Unione Europea, organizzate durante il soggiorno in Italia.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare all'Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.

Per la copertura di Responsabilità civile sei tenuto a comunicare all'impresa almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza le variazioni del numero degli addetti all'azienda.

In caso di sinistro, devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e darne avviso scritto con raccomandata A/R all'Intermediario o all'Impresa entro 5 giorni per le coperture Incendio, Furto e Tutela del cliente e 8 giorni per la Responsabilità Civile da quando ne sei venuto a conoscenza a seconda della copertura.

Per i danni dolosi, devi inoltre presentare denuncia scritta all'Autorità competente entro 5 giorni e trasmettere una copia all'Intermediario cui è assegnata la polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza. Se il premio annuo supera i 150€ puoi anche pagarlo in due rate semestrali, con una maggiorazione del 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il pagamento del premio può essere effettuato con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifico o denaro contante con i limiti ed i modi previsti dalla normativa in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all'Intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l'assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento.

In mancanza di disdetta, comunicata da te o dall'Impresa, le coperture proseguono per una durata pari ad un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando all'Impresa una raccomandata A/R almeno 60 giorni prima dalla scadenza della polizza.

In caso di contratto pluriennale, a partire dall'inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.

Puoi anche disdire il contratto a seguito di sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo inviando una raccomandata A/R all'Impresa con un preavviso di almeno 30 giorni.